

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2006, n. 5

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino (¹)

(b.u. 16 agosto 2006, n. 33, suppl. n. 2)

Art. 92

Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale

1. La Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale.

2. La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con regolamento, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce, tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o d'idoneità previsti dalla normativa vigente;
- b) le graduatorie hanno durata di quattro anni; il punteggio degli iscritti può essere aggiornato con periodicità biennale; può essere previsto che ogni due anni i docenti in possesso dei requisiti possano chiedere di essere aggiunti in calce alle graduatorie;
- c) ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti con contratto a tempo indeterminato;
- d) ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività d'insegnamento, nelle scuole che offrono servizio pubblico, sia provinciali che paritarie, secondo i criteri di valutazione definiti dal regolamento;
- e) per il servizio effettivamente prestato con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico punteggio; sono inoltre previsti i casi secondo i quali il servizio è prestato con continuità;
- f) nella formazione e nell'utilizzo delle graduatorie sono salvaguardati i diritti acquisiti dagli iscritti nella prima e seconda fascia delle graduatorie permanenti vigenti in provincia di Trento alla data di entrata in vigore di quest'articolo, assicurando ad essi precedenza assoluta nell'assunzione; inoltre sono assicurate le precedenza assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle sue norme di attuazione;
- g) sono stabiliti i casi, i tempi e le modalità per l'inserimento del personale docente statale nelle graduatorie provinciali.

2 bis. A partire dall'anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dal [decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg.](#), concernente "Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" (²⁶).